

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15923 Anno 2026  
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Relatore: PELLECCIA ANTONELLA  
Data pubblicazione: 23/05/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21172/2024 R.G. proposto da:

Tr            L<sup>e</sup>            S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato .            ;

-ricorrente-

contro

Cooperativa Edilizia            Soc. Coop. A.r.l. In persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato

;

-controricorrente-

contro

....., con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato

-controricorrenti-

contro

C

con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato

-controricorrenti-

nonché contro

C

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 283/2024 depositata il 21/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

## FATTI DI CAUSA

**1.** La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla TR \_\_\_\_\_ S.r.l. nei confronti di \_\_\_\_\_ e di altri, avverso la sentenza resa tra le medesime parti dal Tribunale di Termini Imerese.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l'atto di citazione in appello era stato notificato in data 1° giugno 2022 e che la successiva iscrizione a ruolo, effettuata in via telematica il 9 giugno 2022, aveva avuto esito negativo, in quanto la relativa busta era stata rifiutata con la seguente causale: "non sono state inserite le parti convenute e il sistema non permette di procedere all'acquisizione degli atti" (ID busta n.

. A seguito di tale rifiuto, l'appellante aveva provveduto a una nuova iscrizione a ruolo soltanto in data 14 settembre 2022, quindi a distanza di oltre tre mesi, senza formulare istanza di rimessione in termini.

La Corte d'appello ha ulteriormente osservato che l'istituto della rimessione in termini, sia nella formulazione dell'art. 184-bis c.p.c., sia in quella più ampia dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato, presuppone comunque la tempestività dell'iniziativa della parte che deduca di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, dovendosi intendere tale requisito come immediatezza della reazione della parte stessa al manifestarsi della necessità di compiere un'attività processuale ormai preclusa.

**2. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società TR S.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.**

**3. Resistono con controricorso, illustrato da memoria,**

**3.1.** Con separato controricorso resistono altresì ,

D

G

C

o, nonché l'avv.

L , nella qualità di commissario liquidatore della Soc. Coop. a r.l.

La ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**4.** Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 16 bis, comma 7°, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ai sensi del quale "Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile".

Analogamente alla citata norma di rango primario, quanto al momento di ricezione degli atti trasmessi da soggetti abilitati esterni e utenti privati, il D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 2 (recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), nella versione *ratione temporis* applicabile, dispone che gli atti del processo in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. In forza della citata disposizione normativa di rango primario (art. 16 bis, comma 7, D.L. 179/2012), quindi, nel procedimento di deposito telematico degli atti del processo civile è la c.d. seconda PEC, ossia la "Ricevuta di consegna", che attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento. Rispetto a tale momento, il successivo flusso informativo, ossia, il superamento dei controlli automatici da parte dell'infrastruttura ministeriale (cosiddetta terza PEC) e l'effettiva accettazione del deposito da parte della cancelleria (cosiddetta quarta PEC) è meramente funzionale all'inserimento del deposito all'interno del fascicolo informatico ma non ha alcuna rilevanza ai fini della tempestività del deposito. In conclusione, il giudice avrebbe dovuto considerare tempestiva l'iscrizione a ruolo eseguita dall'odierna ricorrente mediante il deposito telematico, eseguito l'8 giugno 2022 e rifiutato dalla Cancelleria il giorno 9 giugno 2022.

**5. Il motivo è infondato.**

Nella fattispecie in esame, l'iscrizione a ruolo effettuata in data 8 giugno 2022 è stata rifiutata dalla cancelleria il successivo 9 giugno 2022, per la mancata indicazione delle parti convenute e la conseguente impossibilità del sistema di procedere all'acquisizione degli atti.

La ricorrente ha, dunque, provveduto ad un nuovo invio per l'iscrizione a ruolo ma soltanto in data 14 settembre 2022, quando il termine per la costituzione dell'appellante era ormai decorso. Correttamente, dunque, il giudice ha dichiarato improcedibile l'appello.

Nel Processo Civile Telematico (PCT), quando si effettua un deposito, il sistema genera un flusso di quattro messaggi PEC (ricevute), ognuno con una specifica funzione giuridica e tecnica. In particolare: a) Ricevuta di Accettazione (RdA), rilasciata dal gestore PEC del mittente, attestante che il messaggio è stato preso in carico dal sistema per l'inoltro all'ufficio giudiziario. B) Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC): generata quando il messaggio raggiunge la casella PEC del Ministero della Giustizia, essa determina la tempestività del deposito se generata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza. C) Esito Controlli Automatici: inviata dal sistema del Ministero dopo aver verificato automaticamente la validità tecnica della "busta" (formati file, firma digitale, dimensione, ecc.); può segnalare il successo nei controlli o segnalare anomalie. D) Accettazione del Deposito (Quarta PEC): contiene l'esito dell'intervento del cancelliere e solo con questa ricevuta l'atto viene ufficialmente inserito nel fascicolo informatico e diventa visibile alle altre parti.

Ciò premesso, consegue che, come già chiarito, tra le altre, da Cass. n. 1348 del 2024 e n. 19307 del 2023, in riferimento a S.U. n. 22834 del 2022, una volta rifiutato dalla cancelleria l'inoltro dell'8 giugno 2022, per la segnalazione dell'anomalia c.d. fatale derivante dalla mancata indicazione delle parti, gravava sull'appellante l'onere di rinnovare l'inoltro nei termini di legge di cui all'art. 347 c.p.c., ossia entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello; ne consegue che l'inoltro successivamente effettuato il 14 settembre 2022 deve ritenersi intempestivo, in quanto eseguito oltre il termine legale previsto, atteso che detta anomalia impedisce al sistema di acquisire i dati necessari per la creazione del fascicolo informatico.

In tale prospettiva, risulta infondata la tesi della ricorrente secondo cui il giudice avrebbe dovuto ritenere tempestiva l'iscrizione a ruolo effettuata mediante il deposito telematico dell'8 giugno 2022, poi rifiutato dalla Cancelleria il 9 giugno 2022, atteso che il primo inoltro non aveva

consentito al sistema di creare il fascicolo informatico e, quindi, di determinare la pendenza della lite, con la conseguenza che gravava sulla parte l'onere di procedere a un nuovo deposito nei termini di legge.

A tale stregua risulta infondato il riferimento all'eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod.proc.civ., posto che questa può essere concessa solo nei casi in cui il rifiuto del primo inoltre sia avvenuto dopo la scadenza dei termini per causa non imputabile all'appellante (ossia, per malfunzionamento del sistema che abbia impedito l'inserimento), laddove, invece, nella fattispecie in esame quel rifiuto è stato tempestivo ed attribuito ad omissione dell'appellante stesso.

6. All'infondatezza nei suindicati termini del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2026.

**Il Presidente**

Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale